



Cross-border family disputes, ADR and judicial proceedings

Case study

Sottrazione internazionale di minore Accordo sul non ritorno del minore

Per la soluzione del caso si veda il BPT pp. 59-63 (in part. par. 180.1 ss.)

Elisabetta (cittadina italiana) e Pierre (cittadino francese) sono i genitori di Sara. Sara è nata nel 2007 ed è cittadina sia italiana, sia francese. I genitori sono sposati e hanno l'affidamento congiunto di Sara. Dal 2005 la famiglia vive a Parigi.

A causa di gravi problemi di coppia, dopo due anni Elisabetta e Pierre decidono di separarsi. Durante il periodo natalizio, mentre madre e figlia si trovano a Milano, città natale di Elisabetta, per far visita alla sua famiglia d'origine, quest'ultima riceve un'interessante offerta di lavoro in Italia. Elisabetta accetta la proposta di lavoro e decide di rimanere in Italia con la bambina. Verso la fine delle vacanze natalizie, Elisabetta informa Pierre che non faranno ritorno in Francia. Elisabetta iscrive quindi Sara in una scuola lì vicino senza consultare Pierre. Quest'ultimo non è affatto disposto ad accettare il trasferimento di residenza della figlia nel Paese di origine di Elisabetta e, non riuscendo a convincerla a fare ritorno in Francia, ricorre alle vie legali. Pierre contatta l'Autorità centrale francese, competente ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 e, con l'assistenza dell'Autorità centrale italiana, instaura un procedimento per il ritorno di Sara dinnanzi al giudice italiano.

Mentre Pierre si trova in Italia per il giudizio di ritorno, i genitori prendono parte a un procedimento di mediazione familiare e giungono alla conclusione di un accordo con il seguente contenuto:

1. madre e figlia non faranno ritorno in Francia e da quel momento vivranno in Italia;
2. i genitori continueranno ad avere l'affidamento congiunto di Sara: tutte le decisioni più importanti, quali il luogo di residenza, la scelta della scuola da frequentare o dei trattamenti sanitari a cui sottoporla saranno prese di comune accordo;
3. padre e figlia manterranno contatti regolari (l'accordo include anche i dettagli sulle modalità di contatto);
4. le spese di viaggio necessarie per gli incontri tra padre e figlia saranno sostenute da entrambi i genitori (l'accordo include i dettagli sul pagamento anticipato delle spese di viaggio per ciascun anno solare);
5. il padre corrisponderà una somma fissa mensile per il mantenimento della figlia (l'accordo include i dettagli sull'ammontare e sulle modalità di pagamento).

I genitori hanno sottoscritto l'accordo due giorni prima dell'udienza fissata nell'ambito del procedimento per il ritorno in Italia e desiderano renderlo vincolante ed esecutivo sia in Francia, sia in Italia in concomitanza con la conclusione del giudizio sul ritorno. Il termine di sei settimane previsto dall'art. 11 Reg. Bruxelles II bis scadrà tre giorni dopo l'udienza.

Come possono procedere? In quale Stato? Secondo quale procedimento?

GUIDA ALLA SOLUZIONE

I. Qualificazione e giurisdizione

1. A quali materie si riferiscono le diverse questioni oggetto dell'accordo?

2. Quali sono i regolamenti UE e le convenzioni internazionali applicabili?

3. Alla luce della disciplina giuridica applicabile, qual è il "corretto punto di partenza", e cioè lo Stato dotato di giurisdizione nel quale occorre procedere per rendere vincolante ed esecutivo l'accordo?

4. Il contenuto dell'accordo può incidere sulla determinazione del "corretto punto di partenza"?

II. Come rendere vincolante ed esecutivo l'accordo sul non-ritorno

5. Quali difficoltà si presentano per rendere esecutivo l'accordo? Qual è l'autorità competente dal punto di vista interno?

6. Quali sono le soluzioni prospettabili alle parti? Come si può assisterle meglio?

7. E se la coppia non fosse coniugata, quali sarebbero le opzioni prospettabili?

III. Circolazione dell'accordo

8. Una volta che l'accordo è stato reso esecutivo, come avviene la circolazione? Qual è l'autorità competente per il rilascio dei certificati?

9. Cosa cambierà con l'applicazione del reg. n. 2019/1111 cd. Bruxelles II *ter*?
